

La digitalizzazione e il nuovo rapporto tra Studio professionale e aziende

dalle ore 16,30 alle 18,30 presso Borgo Santa Giulia via Brescia 3/a Timoline di Corte Franca (Bs)





L'obbligo di fatturazione elettronica B2B/B2C

- Con la pubblicazione della L. 205/2017 il legislatore ha provveduto ad introdurre nel sistema fiscale un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra soggetti IVA residenti o stabiliti nel territorio italiano (B2B) e nei confronti dei consumatori finali (B2C).
- La novità comporterà l'esigenza di un profondo rinnovamento nella gestione dei processi di fatturazione dei soggetti passivi IVA e nell'organizzazione degli studi professionali che assistono imprenditori e professionisti.
- E' stato necessario richiedere una specifica autorizzazione al Consiglio dell' Unione Europea per derogare alle disposizioni contenute nella direttiva IVA 2016/112/CE: la suddetta deroga è stata concessa sino al 31/12/2021.
- L'Italia è stato il primo membro che di propria iniziativa ha deciso di puntare su un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.



• I soggetti Iva non potranno più inviare le fatture cartacee oppure in formato PDF direttamente ai clienti, ma dovranno redigere le fatture elettroniche in formato XML, dopodiché le dovranno trasmettere al Sistema di Interscambio (SDI) che è una piattaforma gestita dall' Azienda delle Entrate tramite Sogei spa e che provveder à all' inoltro al destinatario.

Caratteristiche dell' obbligo di fatturazione elettronica

- Modello semplificato rispetto a quello P.A.:
- il cessionario/committente non può rifiutare le fatture elettroniche pervenute al SdI con l'emissione di «notifica di esito» di rifiuto;
- i file delle fatture elettroniche in formato XML possono anche non essere firmati digitalmente;



- L'indirizzamento di emissione delle fatture è stato semplificato introducendo la possibilità di registrarsi al SdI ove comunicare l'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) che si intende adottare per ricevere le fatture elettroniche dall'SdI.
- Ambito soggettivo:
- L'obbligo di emissione delle fatture in modalità elettronica in formato XML, riguarda tutti i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (non rientrano i soggetti identificati), ad esclusione dei soggetti in «regime di vantaggio»; dei soggetti in «regime forfettario» e dei produttori agricoli.

 Pertanto rientrano nell'obbligo di fatturazione elettronica sia le fatture emesse a soggetti IVA (B2B), sia le fatture emesse ai consumatori finali (B2C).
- <u>Tempistica</u>
- L'obbligo generalizzato riguarder à le fatture emesse dall'01/01/2019.



• Formato

La fattura elettronica dovrà essere in formato XML e la dimensione massima di 5MB

- <u>Canali di trasmissione/ricezione</u>
- /PEC
- Web/service
- FTA

• / <u>Indirizzamento</u>

Con questo termine s' intende la modalità impiegata dal SdI per inoltrare le fatture elettroniche al destinatario che potrà essere il cessionario/committente oppure un terzo (es. commercialista, ecc.) e si svolge previa compilazione di uno dei seguenti campi contenuti nel file XML: <codice destinatario> oppure <PEC destinatario>. Il codice destinatario contiene sette caratteri alfanumerici.



Al fine di semplificare l'indirizzamento delle fatture elettroniche è stata prevista la possibilità di registrarsi al SdI comunicando l'indirizzo telematico scelto per ricevere le fatture elettroniche al SdI ed in questo modo si evita la compilazione dei campi (codice destinatario) o (PEC destinatario) in quando il SdI recapiterà le fatture elettroniche tramite l'indirizzo indicato in fase di registrazione.

- 1° /caso: il cliente soggetto IVA si è registrato al SdI:
- Basterà comunicare l'avvenuta registrazione al SdI al fornitore che non compilerà il campo <PEC destinatario> mentre nel campo <Codice destinatario> inserirà sette zeri
- 2° caso: il cliente soggetto IVA non si è registrato al SdI:
- Il cessionario/committente dovrà comunicare al fornitore il <codice destinatario> oppure il <PEC destinatario>



3° caso: il cliente è in regime di vantaggio, forfettario oppure è un produttore agricolo

Si dovrà compilare il campo (codice destinatario) della fattura elettronica inserendo il codice convenzionale «000000» ed il SdI renderà disponibile la fattura elettronica all'acquirente nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, ma si dovrà tempestivamente comunicare al cliente che l'originale della fattura è a sua disposizione nella suddetta area, oppure consegnare una copia informatica o analogica della fattura.

4°/ caso: il cliente è un consumatore finale

Si dovrà compilare il campo (codice destinatario) della fattura elettronica inserendo il codice convenzionale «0000000» ed il SdI renderà disponibile la fattura elettronica all'acquirente nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, ma si dovrà tempestivamente comunicare al cliente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella suddetta area, ma si dovrà consegnare una copia informatica o analogica della fattura.



5° caso: il cliente soggetto IVA ha il canale di ricezione che non è attivo oppure non funziona

IL SdI render à disponibile la fattura elettronica all'acquirente nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate e comunicher à tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente affinch é il cedente/prestatore possa comunicargli che l'originale della fattura è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

6°/ caso: il cliente soggetto IVA non ha comunicato l'indirizzo telematico

Ove al cedente/prestatore non è stato comunicato il codice destinatario oppure l'indirizzo PEC da riportare nel file XML, basterà inserire nel campo (codice destinatario) della fatture il codice convenzionale «0000000» ed il SdI renderà disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell' Agenzia delle Entrate ma si dovrà tempestivamente comunicare al cliente che l'originale è a sua disposizione nella suddetta area riservata, oppure consegnare una copia informatica o analogica della fattura.



7° caso: il cliente è un soggetto straniero:

Nel caso di operazioni di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuati verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato, è possibile evitare la comunicazione dei dati delle fatture emesse (spesometro) trasmettendo al SdI le fatture elettroniche avendo inserito nel campo (codice destinatario) il codice convenzionale «XXXXXXXX».

8° /caso: il fornitore non ha inoltrato la fattura elettronica tramite SdI

Qualora il cedente/prestatore obbligato alla fatturazione elettronica non si sia adeguato e quindi al cessionario/committente provengano fatture tramite altri canali (e.g. carta, PDF, ecc.), questi al fine di evitare le sanzioni relative dovr à regolarizzare l'operazione inoltrando al SdI un'autofattura indicando il codice «TD20» nel campo <tipo documento>.



Funzionamento del Sistema di Interscambio

- 1. Prodyzione della fattura elettronica con l'inserimento di tutti i dati richiesti
- 2. Apposizione della firma elettronica (facoltativa) e in caso di emissione da parte di un terzo soggetto dovranno essere compilati i campi (terzo interme-diario)
- 3. Arasmissione del file
- 4. Controllo dei file ad opera del SdI (46 controlli) il cui esito potrà essere: a) positivo: la fattura verrà trasmessa al destinatario; b) negativo: la fattura elettronica non verrà trasmessa al destinatario ed al trasmittente verrà inviata una notifica di scarto che riporta glie errori riscontrati
- 5. Trasmissione della fattura elettronica XML al destinatario con invio all' indirizzo telematico comunicato in fase di registrazione o indirizzo pec o codice destinatario Ricezione del file da parte del destinatario. Se il SdI non è in grado di inviarla per qualsiasi motivo invierà al trasmittente una ricevuta di impossibilità di recapito mentre per il destinatario la fattura si riterrà comunque emessa dato che verrà depositata nella sua area riservata del sito web dell' Agenzia delle Entrate.



- 7. Inoltro al trasmittente della ricevuta di consegna da parte del SdI
- 8. Ricezione della ricevuta di consegna
- 9, Conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse e ricevute; dei messaggi prodotti dal canale di trasmissione impiegato (PEC, web service, FTP) e delle ricevute/notifiche trasmesse dal SdI

Profili fiscali della gestione del processo di fatturazione

Con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018 n. 247, è stato emanato il c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019".

Di seguito si analizzano le novità contenute nel DL 119/2018 nell'ambito della disciplina IVA, in particolar modo per quanto concerne il regime sanzionatorio in materia di fatturazione elettronica, i termini di emissione e registrazione delle fatture, nonché le modalità di imputazione dell'IVA detraibile nell'ambito delle liquidazioni periodiche.



Fatturazione elettronica - Esclusione e riduzione delle sanzioni per il 1° semestre 2019

In relazione all'obbligo di fatturazione elettronica, l'art. 10 del DL 119/2018 definisce nuove misure che consentono di limitare i possibili effetti negativi conseguenti a ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici.

In particolare, il novellato art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015 prevede che, per il primo semestre del 2019:

- non si applichi la sanzione di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);
- si applichi la riduzione dell' 80% della sanzione di cui all' art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall' art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo.



Modifica dei termini di emissione della fattura

L'art. 11 del DL 119/2018 modifica l'art. 21 co. 4 del DPR 633/72 stabilendo che, a decorrere dall'1.7.2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Si precisa che il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell'imposta, né i termini per la conseguente liquidazione.

In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all' effettuazione dell' operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione.



Modifica dei termini di registrazione delle fatture emesse

L'art. 12 del DL 119/2018 modifica il termine per la registrazione delle fatture sul registro delle vendite.

In particolare, viene modificato l'art. 23 del DPR 633/72, disponendo che le fatture emesse sono annotate, nell'ordine della loro numerazione, non più entro 15 giorni dall'emissione, bens i entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, e con riferimento al medesimo mese.

Resta ferma l'eccezione prevista per le fatture relative alle cessioni di beni ef-fettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21 co. 4, terzo periodo, lett. b) del DPR 633/72), le quali devono essere registrate "entro il giorno del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese".

La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018.



Modifica delle modalità di registrazione delle fatture d'acquisto

L'art. 13 del DL 119/2018 abolisce l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali ricevute (l'adempimento risulta peraltro assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio).

Viene durque modificato l'art. 25 co. 1 del DPR 633/72 che, nella sua nuova stesura, prevede esclusivamente che il soggetto passivo annoti sul registro degli acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquista-ti o importati nell'esercizio dell'impresa arte o professione, ivi comprese quel-le emesse ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72.

La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018.



Termini per 1' esercizio del diritto alla detrazione IVA

L'art. 14 del DL 119/2018 modifica l'art. 1 co. 1 del DPR 100/98 in materia di liquidazioni periodiche IVA.

La norma novellata prevede che anche l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettua-zione dell'operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione.

La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Na huova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018.



Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

L'art. 17 del DL 119/2018 prevede l'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto.

A tal fine, viene modificato l'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

L/ obbligo è introdotto con decorrenza:

dall' 1.1.2020, per la generalità dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto di cui all' art. 22 del DPR 633/72;

• dall' 1.7.2019, per i commercianti al minuto con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro.

Tali adempimenti sostituiscono l'obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR 633/72.

Validità delle opzioni già esercitate

L'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, anteriormente alle modifiche del DL 119/2018, prevedeva un regime opzionale di trasmissione dei corrispettivi giornalieri di durata quinquennale.

L'art. 17 del DL 119/2018 prevede che le opzioni esercitate entro il 31.12.2018 restano valide per il periodo d'imposta 2019.



Contributo per l'adeguamento tecnologico

A sostegno dell' adeguamento tecnologico da parte dei soggetti interessati dal nuovo obbligo di trasmissione dei corrispettivi, viene previsto un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari all'adempimento.

Per øgni strumento, viene fissata una soglia massima di:

- / 250,00 euro, in caso di acquisto;
- / 50,00 euro, in caso di adattamento.

Il contributo è erogato mediante sconto sul prezzo praticato dal fornitore ed è rimborsato a quest' ultimo sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Le relative disposizioni attuative saranno stabilite con provvedimento dell' Agenzia delle Entrate.



Gestione dello scarto della fattura

Il SdI, nel caso in cui i file della fattura elettronica (o il loro lotto) non abbia superato i controlli, recapita entro 5 giorni, una «ricevuta di scarto» contenente le motivazioni dello scarto. Come disposto dall' Agenzia delle Entrate «La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse» ma l'emittente avrà comunque 5 giorni a disposizione per procedere a una nuova trasmissione senza incorrere in violazioni, atteso che la data di trasmissione è nota al SdI. Si considerano giorni effettivi e non lavorativi.

Da quanto suddetto deriva che se il cedente/prestatore ha effettuato la registrazione di un documento, successivamente scartato dal SdI, la variazione contabile deve avere esclusivamente efficacia interna, non occorre alcune emissione di una nota di variazione al SdI.



La fattura elettronica scartata dovrà essere preferibilmente emessa con la data e il numero del documento originario. Nel caso ciò non fosse possibile l'Agenzia delle Entrate suggerisce due soluzioni:

- 1. Emissione di una nuova fattura con numero e data differenti, rispetto a quelli del documento scartato, da cui possa risultare un collegamento alla precedente fattura scartata, che deve essere stornata con una variazione contabile interna.
- 2. Emissione di una nuova fattura contraddistinta da una specifica numerazione (es: «1/R») grazie al quale possa emergere il fatto che il documento risulta rettificativo del precedente, scartato. In tale circostanza è necessaria l'istituzione di un apposito registro sezionale.



Note di variazione, autofatture e integrazione del documento

Il Procedimento della fattura elettronica è applicabile anche per le note di variazione, in aumento o diminuzione emesse ai sensi del dpr. 633/72.

Pertanto il cedente/prestatore che debba rettificare l'imponibile e/o l'imposta dopo che sia stata emessa la fattura, sarà tenuto ad emettere una nota di variazione che dovrà transitare attraverso il Sistema di Interscambio.

Stesso discorso in caso di emissione di autofattura ai fini della regolarizzazione delle operazioni ai sensi dell'art. 6, c. 8 del Dlgs. 471/97 secondo cui chi abbia acquistato beni o servizi con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente è punito con una sanzione pari al 100% dell'imposta, con un minimo di euro 250,00.

Sia nel caso di mancanza della fattura che nel caso di errato imponibile per evitare la sanzione citata il soggetto passivo potrà compilare il file della fattura elettronica indicando il codice TD20 nel campo «tipo documento» e questa sostituisce l'obbligo di presentazione dell'autofattura all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.



Per quanto attiene alle fattispecie di integrazione della fattura soggette a reverse charge (il debitore dell'imposta si sposta dal fornitore al cliente) che cessionario/committente l'obbligo di integrare la fattura oppure di emettere un'autofattura per liquidare l'eventuale imposta gravante sull'operazione; considerato che il documento transitato tramite SdI non è materialmente modificabile, né integrabile, l'Agenzia delle Entrate ha disposte che: per le fatture soggette a reverse charge esterno, il cessionariø/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica; Per/le operazioni in reverse charge interno, la fattura verrà emessa in elettronico tramite SdV; iV destinatario la riceverà in elettronico e sulla stessa fattura sarà indicato il codice "N6" perché si tratta di operazione ad inversione contabile. Circa la modalità di applicazione del "reverse charge" interno da parte del cessionario/committente, l'Agenzia ha precisato che quest'ultimo è tenuto a integrare la fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta, procedendo all'annotazione nei registri

Inoltre, è ammessa la possibilità di integrare il documento predisponendo un' autofattura, in formato elettronico, che potrà essere inviata al Sistema di Interscambio.

Tale invio non rappresenta un obbligo per il destinatario, ma solo una facoltà.

Grazie per l'attenzione, Giorgio Bassan

di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633/72.